

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Comparsa di costituzione "striminzita" e "priva di pregio": diritto di difesa o lesione della dignità umana e professionale dell'avversario?

Non va accolta la richiesta di cancellazione dell'espressione utilizzata dalla controparte, che aveva definito la comparsa di costituzione, "striminzita, fatta di formule generiche e palesemente priva di pregio giuridico". Nella specie, aver affermato che la comparsa di costituzione fosse "striminzita" e "priva di pregio" rientra nell'esercizio del diritto di difesa e non lede la dignità umana e professionale dell'avversario. Va difatti ribadito che, in tema di espressioni offensive in scritti difensivi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un incompsto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa avere toni accesi ed investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.

NDR: in senso conforme al principio da ultimo richiamato si veda Cass. 18/10/2016, n. 21031 e 06/12/2011, n. 26195; per approfondimenti sul tema si veda SPINA, Espressioni offensive dell'Avvocato: le recenti indicazioni operative, La Nuova Procedura Civile, 2, 2018. Sul diritto di difesa si veda VIOLA, Diritto di difesa (voce), Istituti di Procedura Civile.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.12.2018, n. 31848

...omissis...

Fatto

L'Avv. X, difensore di fiducia di *omissis*, ammesso al gratuito patrocinio nel procedimento penale *omissis*, proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di liquidazione del Tribunale di Roma, contestandone il quantum. Il Presidente Delegato, con provvedimento del 28.4 - 13.5.2014 rigettava l'opposizione, ritenendo congrui i compensi liquidati secondo i minimi tariffari per la fase di studio e decisoria e secondo i valori medi per la fase istruttoria; la decisione tenne conto del titolo di reato, art. 642 c.p., dell'esito del giudizio, che si era concluso con l'estinzione per prescrizione e del numero di udienze, pari ad otto poichè le altre sei furono di mero rinvio.

Per la cassazione dell'ordinanza propone ricorso l'Avv. X articolato in tre motivi; resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. In prossimità dell'udienza l'Avv. X ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 12, commi 2 e 3 per non aver aumentato il compenso in considerazione della sussistenza di particolari circostanze, come il numero degli imputati, alcuni dei quali rispondevano del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative, cui era connessa l'imputazione per il delitto di cui all'art. 642 c.p., la durata del processo, il numero delle udienze e dei testimoni escussi. Inoltre, secondo il ricorrente la circostanza che il reato si fosse estinto per prescrizione era indice dell'oggettiva difficoltà del procedimento, che aveva visto il difensore impegnato in una lunga discussione in cui aveva chiesto l'assoluzione dell'*omissis*. Dette circostanze, attestanti la complessità e la gravità del processo, avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere sussistente l'ipotesi di adeguamento del compenso ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, art. 12, commi 3 e 4.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 12, comma 1 e art. 14, commi 2 e 3 per l'omessa liquidazione della fase di studio del procedimento.

I motivi sono carenti di specificità laddove non indicano, attraverso la trascrizione dell'atto di opposizione, se tali censure furono portate alla cognizione del giudice dell'opposizione non potendo la Corte esaminare questioni che non siano state già sottoposte al vaglio del giudice di merito. Il ricorrente avrebbe dovuto riportare le argomentazioni svolte nell'atto di opposizione in correlazione con le motivazioni della sentenza gravata. Inoltre, nonostante il riferimento al vizio di violazione di legge, si introducono doglianze afferenti il merito in relazione alla decisione del Tribunale, laddove il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge. L'allegazione, come nel caso di specie, di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 per avere il Tribunale, nel regolare le spese di lite, applicato il D.M. n. 55 del 2014 e non invece il D.M. n. 140 del 2012 nonostante la prestazione professionale dell'Avvocatura si sia esaurita con il deposito della comparsa di costituzione, in data

19.3.2014 prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014 avvenuto in data 3.4.2014.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui, in caso di successione di legge che regolino i compensi professionali degli avvocati, la liquidazione va effettuata tenendo conto delle tariffe vigenti al momento in cui si è esaurita l'attività del professionista. I nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore della nuova normativa e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprendente di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cassazione civile, sez. un., 12/10/2012, n. 17405).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, pur essendo l'attività professionale dell'Avvocatura cominciata prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, essa si era esaurita in data 28.4.2014 con l'emissione dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione, nel vigore del D.M. n. 55 del 2014.

Non va accolta la richiesta del Ministero della Giustizia di cancellazione dell'espressione utilizzata dal ricorrente, che aveva definito la comparsa di costituzione dell'Avvocatura, "striminzita, fatta di formule generiche e palesemente priva di pregio giuridico". Come affermato pacificamente da questa Corte non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un inopportuno intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa avere toni accesi ed investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (Cassazione civile, sez. lav., 18/10/2016, n. 21031; cass. civ., sez. 03, del 06/12/2011, n. 26195). Nella specie, aver affermato che la comparsa di costituzione dell'Avvocatura fosse "striminzita" e "priva di pregio" rientra nell'esercizio del diritto di difesa e non lede la dignità umana e professionale dell'avversario.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il ricorrente va condannato al pagamento dei compensi in favore del Ministero della Giustizia, mentre la condanna alle spese vive in favore di un'Amministrazione dello Stato deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).

La liquidazione segue come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente; dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite, che liquida in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.